

Somme erogate in sede di conciliazione e tassazione al pari del TFR

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11634 del 3 maggio 2019, ha affermato che le somme ricevute dal lavoratore a titolo di transazione intervenuta a seguito dell'impugnativa del licenziamento illegittimo, sono tassate secondo le modalità previste per il TFR.

.....
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha chiarito che le somme percepite dal lavoratore dipendente sulla base di un accordo transattivo con l'ex datore di lavoro a fronte della rinuncia alla lite per licenziamento illegittimo sono soggette a tassazione separata, applicando i criteri previsti per il TFR.

Il fatto

Il caso trova origine nella richiesta alla Commissione Tributaria di opposizione giudiziale avverso la cartella esattoriale con cui ad un lavoratore veniva chiesto dall'Agenzia delle Entrate il pagamento di poco più di 12mila euro a titolo di Irpef calcolate su redditi a tassazione separata, sulla somma di più di 126mila euro, riconosciutagli, in sede di conciliazione, dal datore di lavoro per l'indennizzo a fronte della rinuncia a proseguire il giudizio di impugnativa del licenziamento illegittimo a lui comminato.

La Commissione dava ragione al lavoratore e anche nel successivo grado d'appello l'Agenzia delle Entrate leggeva una sentenza a lei sfavorevole, in quanto i giudici tributari decidevano l'annullamento della cartella di pagamento, ritenendo illegittima la pretesa tributaria, in quanto l'importo non doveva essere riferito a trattamento di fine rapporto, bensì a somme dovute a titolo di transazione derivante da verbale di conciliazione e quindi riconducibili tra gli "altri redditi soggetti a tassazione separata".

L'Ufficio presentava quindi ricorso per la cassazione della pronuncia.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione spiegavano i Giudici di legittimità che era erronea la tesi avanzata dalla Commissione Tributaria, secondo cui le somme ottenute dal lavoratore a seguito di accordo transattivo dovrebbero essere assoggettate alla tassazione prevista dall'art. 21 del TUIR, determinata in base all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

Per la Corte, infatti, la predetta norma sarebbe assolutamente inconferente con tale ipotesi, disciplinando le modalità di tassazione dei redditi previsti a titolo di emolumenti

arretrati e di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo la Cassazione, invece, la somma percepita dal lavoratore per effetto della transazione deve essere assoggettata alla modalità di tassazione prevista dall'art. 19 del TUIR (e cioè deve essere applicata l'aliquota media degli ultimi cinque anni precedenti) in quanto rientrante nella categoria "altre indennità e somme" percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Concludevano, quindi, gli Ermellini chiarendo che le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche se non riferite al trattamento di fine rapporto, devono essere tassate secondo le modalità previste per il TFR.

Da tutto quanto sopra, il ricorso veniva accolto.

In definitiva

La sentenza qui in commento fa seguito ad altre pronunce della giurisprudenza di legittimità riguardanti il tema della tassazione del risarcimento da licenziamento. Con essa la Cassazione ha espresso in modo chiaro ed inequivocabile che le somme derivanti dalla transazione successiva al licenziamento illegittimo devono essere tassate al pari di stipendi e Tfr.

In generale è opportuno innanzitutto ricordare che sussistono differenti modalità di determinazione dell'Irpef dovuta per i redditi a tassazione separata, che si distinguono in base alla natura delle somme e dei compensi che concorrono alla formazione dei suddetti redditi. In particolare si ricorda che per le indennità di fine rapporto nel lavoro subordinato e le altre indennità e somme percepite "una tantum" a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, l'imposta è calcolata in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (art. 19 TUIR). Per quanto invece riguarda gli "altri redditi" soggetti a tassazione separata, l'imposta è dovuta in base all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21 TUIR).

Nella fattispecie, il tema non riguarda la tassazione separata delle somme percepite dal lavoratore per effetto della transazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, né il fatto che le somme siano state percepite per effetto di un accordo transattivo stipulato per porre fine alla lite intentata dallo stesso lavoratore a seguito di licenziamento, fatto appurato, ma i criteri che sono stati applicati per il calcolo dell'imposta, in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto applicabili quelli previsti per il TFR, che danno luogo ad una maggiore imposta, mentre secondo il lavoratore (contribuente) dovevano essere applicati gli "altri redditi soggetti a tassazione separata", più favorevoli.

La Corte, dando ragione all'Ufficio tributario, ha precisato che anche se l'importo oggetto della diatriba non appare come riferito al trattamento di fine rapporto, comunque le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro sono

tassate secondo le modalità previste per il tfr, perché sostituendo dei redditi imponibili, sono quindi soggette a imposizione fiscale al pari di quei redditi che, in assenza del provvedimento illegittimo, sarebbero stati percepite dal dipendente con ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro, perché ovviamente quando questo eroga un risarcimento al dipendente, lo fa al lordo delle imposte (che invece, nel caso di stipendi e Tfr, trattiene alla fonte e poi versa al fisco).

Pertanto, nel calcolo di quanto deve essere considerato a fronte di un provvedimento di licenziamento illegittimo, a titolo di risarcimento, è meglio valutare praticamente quanto corrisponde al netto del prelievo fiscale.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini